



# CEDA

Cassa Edile Dipendenti Aziende Artigiane  
e della Piccola e Media Impresa della Provincia di Bologna

Bologna, 5 aprile 2017

Spett.li  
-Uffici Paghe CNA  
-Uffici Paghe CONFARTIGIANATO  
-Studi di Consulenza  
-Imprese sede paghe "interne"

**OGGETTO: Accordo 20/03/2017 per la verifica dei parametri  
previsti per l'E.V.R. e del premio presenza C.C.P.L.  
Edilizia Artigianato 20/06/2016.**

La presente per informare che in data 20/03/2017 è stato sottoscritto l'accordo in oggetto (vedi allegato) e a seguito di tali verifiche si è provveduto a determinare i valori di E.V.R. (Elemento Variabile della Retribuzione) maturati nell'anno di "riferimento" 2016 e da erogarsi per nove mensilità uguali e consecutive con le retribuzioni afferenti i periodi di paga da aprile 2017 a dicembre 2017.

Vogliate consultare la tabella allegata, riportante i suddetti valori orari/mensili dell'E.V.R.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore  
Loreano Goretti

**C.E.D.A.**

CASSA EDILE DIPENDENTI AZIENDE ARTIGIANE  
E DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA

40131 Bologna - Via dello Scalo, 19b  
tel. 051.522670 - fax 051.523296

All.ti: -Accordo 20/03/2017  
-Tabella valori E.V.R.

## PREMIO DI PRESENZA

A far data dal 1° giugno 2016, a tutti i dipendenti di Aziende ubicate nella Provincia di Bologna, sarà erogato un Premio di Presenza orario pari a:

- OPERAI ..... € 0,36 per ogni ora di lavoro prestata
- IMPIEGATI .....€ 38,00 mensili per ciascun mese effettivo di lavoro

Il Premio Presenza mensile, per il personale impiegatizio, sarà ridotto di 1/26° del proprio ammontare per ogni giornata di assenza dal lavoro, da qualsiasi ragione originata.

Il Premio di Presenza inciderà solo su preavviso e TFR, restando quindi escluso su ogni altro istituto retributivo e non risulta, stante le recenti modifiche normative intervenute, "detassabile".

## E.V.R. (ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE) - ANNO DI RIFERIMENTO 2016

L'E.V.R. (Elemento Variabile della Retribuzione) è correlato ai risultati conseguiti in termine di produttività, qualità, competitività sul territorio ed è un elemento economico per il quale risulta applicabile la normativa in tema di detassazione.

L'E.V.R. non inciderà su alcun istituto retributivo, né sul TFR e viene riconosciuto anche ai trasfertisti inviati al di fuori dell'Emilia Romagna. Il periodo sul quale va calcolato l'E.V.R. è dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; l'erogazione avverrà in nove rate mensili consecutive di pari importo, a decorrere da aprile 2017 a dicembre 2017. Detto elemento retributivo sarà riproporzionato in base ai mesi "maturati" nell'anno di riferimento, considerando la frazione superiore ai 15 giorni come mese intero, sarà altresì riproporzionato in base all'orario di lavoro svolto per i rapporti di lavoro a tempo parziale, mentre per gli apprendisti deve essere percentualizzato. Non sono considerati utili i periodi di aspettativa e i permessi non retribuiti. Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro verificatosi tra aprile e dicembre 2017, agli aventi diritto dovrà essere liquidato quanto dovuto con l'ultimo prospetto di paga utile. Il valore dell'E.V.R. (per il periodo come sopra precisato) è riportato nella tabella che segue:

Livelli	VALORI ANNUALITA' 2016			VALORI DA EROG. DA 04 A 12/2017	
	Orario	Mensile	Annuale	Orario	Mensile
7	0,048554913	8,400	100,80	0,064739884	11,20
6	0,04248555	7,350	88,20	0,056647399	9,80
5	0,03541908	6,130	73,56	0,047225434	8,17
4	0,03281792	5,680	68,16	0,043757225	7,57
3	0,03069364	5,310	63,72	0,040924855	7,08
2	0,02709538	4,690	56,28	0,036127168	6,25
1	0,02367052	4,100	49,20	0,031560694	5,46

Per avere diritto alla tassazione agevolata a favore dei dipendenti è necessario procedere alla redazione e trasmissione telematica della dichiarazione di conformità alle disposizioni contenute nel D.M. 25/03/2016 da parte delle imprese che applicano il contratto Edilizia Artigianato "anteriormente al momento di attribuzione del premio di risultato" e pertanto prima della elaborazione delle paghe di aprile 2017. Allo scopo, segnaliamo che l'Accordo Territoriale del 20/03/2017 risulta depositato presso la DTL di Bologna in data **29 marzo 2017**.

**Accordo per la verifica dei parametri previsti per l'EVR dell'art. 4 e del premio presenza dell' art. 5 del Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell' Edilizia e Affini della Città Metropolitana di Bologna del 20 giugno 2016**

Il giorno 20.03.2017, presso la sede della Ceda Cassa Edile di Bologna

**Tra**

- **Cna Costruzioni Bologna**
- **Confartigianato Federimpresa Bologna e Imola**

**e**

- **Fillea- Cgil dell' Area Metropolitana di Bologna**
- **Filca- Cisl dell' Area Metropolitana di Bologna**
- **Feneal-Uil dell' Area Metropolitana di Bologna**

**Tenuto conto**

Che all'art 4 del Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell' Edilizia e Affini della Città Metropolitana di Bologna del 20 giugno 2016 prevede l'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per operai e impiegati, collegato all'andamento produttivo conseguito dalle imprese che operano nel territorio della Città Metropolitana di Bologna iscritte alla CEDA;

Che il suddetto EVR si riferisce ad una voce salariale di incerta erogazione, già derivante dall'applicazione dell'art 2 del D.L. n° 67 del 25 marzo 1997 convertito in legge n° 135/97 e con le caratteristiche di cui alla legge 24.12.2007 n° 247 art. 1) comma 67 ed al Decreto Interministeriale del 7 maggio 2008 collegato ad obiettivi produttivi ed organizzativi concordate tra le parti sociali stipulanti il Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell' Edilizia e Affini della Città Metropolitana di Bologna del 20 giugno 2016;

Che per l'erogazione dell' EVR le parti debbano effettuare, come previsto al comma 3) e 4) dell'art. 4 del succitato CCITL del 20 giugno 2016 uno specifico incontro per la determinazione annuale del valore dell' EVR e per la determinazione delle percentuali da applicare ai minimi in vigore al 01 giugno 2012 (minimi mensile\*12);

**Le parti**

In riferimento all'art 15 del CCNL 24 gennaio 2014 come modificato dal comma 3 dell' accordo di armonizzazione del 16.10.14, fissano per l'anno 2016 **al 3% l'entità massima dell'EVR** da applicare ai minimi retributivi in vigore al 01 giugno 2012.



Sulla base della verifica congiunta effettuata in data odierna sui dati relativi ai periodi di riferimento previsti all'art. 4 del citato CCITL, verificato che per l'annualità 2016 (dal 01.01.2016 al 31.12.2016) **uno dei cinque indicatori ha conseguito il risultato mentre gli altri 4 indicatori non hanno raggiunto il risultato;**

hanno provveduto a determinare il valore dell'EVR che per l'annualità 2016 **sarà pari al valore individuato all' indicatore 4 (17%)** e dal **tetto massimo del 3%**; e verrà corrisposto come previsto dal punto 4) dell' art. 4 del CCITL in vigore, in 9 rate mensili, di pari importo, a decorrere dalla mensilità di aprile 2017 e fino a quella di dicembre 2017.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente accordo, si applicano le regole di cui all'art. 4 del Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell' Edilizia e Affini della Città Metropolitana di Bologna del 20 giugno 2016

**Inoltre**

**premessato che**

- l' art. 1, commi 182-191 la legge 208/2015 ha introdotto in via permanente l'applicazione di un regime fiscale agevolato relativo alle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di premio di risultato.
- in attuazione di tale norma è stato emanato il Decreto interministeriale del 25.03.2016;

**si concorda quanto segue**

- i datori di lavoro che applicano il Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell' Edilizia e Affini della Città Metropolitana di Bologna del 20 giugno 2016, applicheranno ai dipendenti occupati nelle aziende con sede nella Città Metropolitana di Bologna, anche se occupati in cantieri fuori dal territorio Metropolitano, l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 1, commi 182-191 della legge 208/2015 e alle disposizioni del Decreto interministeriale 25.03.2016 per le voci retributive corrisposte nell'anno 2017 a titolo di EVR di cui all'art. 4 dell' accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell' Edilizia e Affini della Città Metropolitana di Bologna del 20 giugno 2016.

**Infine**

le parti, danno atto della coerenza dell'erogazione dell'EVR con quanto previsto al comma 67, art.1, Legge n° 247 del 24.12. 2007, con particolare riferimento alla decontribuzione delle erogazioni variabili in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività, e concordano, in relazione alla situazione economica del settore edile della Città Metropolitana di Bologna, di riconoscere l'erogazione dell'EVR alle condizioni sopra specificate.

Il presente accordo sarà depositato presso la DTL competente con modalità telematiche definite dal Ministero del Lavoro entro 30 giorni dalla sottoscrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del Dlgs 151/2015. Il deposito avverrà (su fac-simile allegato 1 al D.M. 25 Marzo 2016) a cura di Cna Associazione di Bologna unitamente ad una dichiarazione di conformità del presente accordo alle attuali disposizioni normative.

Le parti si danno reciprocamente atto che le somme retributive che verranno corrisposte a titolo di Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) calcolate con i criteri definiti con il presente accordo sono conformi ai principi fissati dall' art. 1, commi 182-189 della legge 208/2015 e alle disposizioni del Decreto interministeriale 25.03.2016.

Letto, confermato e sottoscritto.


**Cna Costruzioni di Bologna.**



**Fillea- Cgil dell' Area Metropolitana di Bologna.**



**Confartigianato Federimpresa di Bologna e Imola.**



**Filca- Cisl dell' Area Metropolitana di Bologna.**



**Feneal - Uil dell' Area Metropolitana di Bologna.**

